

La Direttiva 2006/42/CE è stata pubblicata il 9 giugno 2006 e diverrà applicabile il 29 dicembre 2009 in sostituzione della Direttiva Macchine 98/37/CE attualmente in vigore. Non è previsto un periodo di transizione durante cui entrambe le direttive (la 98/37/CE e la 2006/42/CE) saranno applicabili; le dichiarazioni di conformità dovranno quindi essere aggiornate da un giorno per l'altro.

## Campo di applicazione

Il campo di applicazione della nuova Direttiva macchine 2006/42/CE chiarisce una serie di punti che sono stati mal interpretati nel tempo (ad es. con il nuovo concetto di "quasi - macchina") e ne esplicita altri (ad es. con l'inserimento degli "accessori di sollevamento, catene, funi, cinghie).

La Direttiva 2006/42/CE si applica ai seguenti prodotti:

- macchine;
- attrezzature intercambiabili;
- componenti di sicurezza;
- accessori di sollevamento;
- catene, funi e cinghie;
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
- quasi - macchine.

Vengono specificati meglio quali sono i prodotti elettrici ed elettronici a cui si applica solo la direttiva LVD concernente la bassa tensione:

- elettrodomestici destinati a uso domestico,
- apparecchiature audio e video, apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione,
- macchine ordinarie da ufficio,
- disgiuntori e interruttori.

L'elenco delle esclusioni comprende anche apparecchiature di collegamento e di comando e trasformatori.

## Aggiornamento sulle novità

Uno dei principali cambiamenti all'interno della Direttiva Macchine è la definizione di "Partly Completed Machinery" (PCM) (Quasi - macchina): "Insieme che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata" (art. 2 Direttiva 2006/42/CE).

Questa definizione è stata aggiunta: per chiarire lo stato di quelle attrezzature che attualmente vengono fornite con la dichiarazione di incorporazione (vedere Direttiva 98/37/CE, Allegato II B); per dare maggiori responsabilità ai produttori di queste attrezzature.

Mentre fino ad ora il produttore che immette sul mercato la macchina finale, essendo il responsabile della marcatura CE ha il compito di realizzare la valutazione del rischio per l'intera macchina compresi i sotto-assemblati comprati da terzi ed accompagnati dalla sola dichiarazione di incorporazione, con la nuova direttiva egli dovrà ottenere la valutazione del rischio per questi sotto-assemblati (ad esempio le PCM) che gli sarà utile quando andrà a fare la valutazione dell'intera macchina.

### L'allegato IV

L'elenco delle macchine ritenute "più pericolose" è stato oggetto di diverse modifiche. Entrano a far parte dell'Allegato IV gli Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio (ad es. "spara chiodi") o altre macchine ad impatto. Risultano tolte dall'elenco le macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

Componenti di sicurezza : C'è un nuovo Allegato V che contiene un elenco indicativo delle componenti di sicurezza che può essere aggiornato dalla Commissione (con l'assistenza di un "Comitato Macchine") che riporta l'elenco indicativo dei componenti

di sicurezza.

## Marcatura CE

L'esposizione della marcatura CE presenta le seguenti novità (Allegato III):

- deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica.
- Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale, la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato.

Sistemi di valutazione della conformità: La nuova Direttiva Macchine prevede che per le macchine non riportate all'interno dell'Allegato IV un controllo interno sulla fabbricazione: nel nuovo Allegato VII si trovano le indicazioni di come costituire il Fascicolo Tecnico della costruzione (FTC) con i relativi allegati, oltre che la documentazione tecnica da prevedere per le quasi - macchine (tra cui in Allegato VI le istruzioni per l'assemblaggio). Per le macchine si parla di Fascicolo Tecnico della Costruzione.

Per le quasi - macchine si parla di Documentazione Tecnica Pertinente.

Per macchine (e componenti di sicurezza) che rientrano nell' Allegato IV si distinguono due casi:

1. Sono state costruite conformemente alle norme armonizzate e tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, allora il fabbricante può applicare una delle procedure seguenti:

- la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII)
- la procedura di esame per la certificazione CE del tipo (Allegato IX), più il controllo interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII, punto 3);
- la procedura di garanzia qualità totale (Allegato X).

2. Sono state costruite non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante applica una delle procedure seguenti:

- procedura di esame per la certificazione CE di cui (Allegato IX), più il controllo interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII, punto 3);
- la procedura di garanzia qualità totale (Allegato X).
- Non esiste più la possibilità di presentare il Fascicolo Tecnico a un organismo notificato senza che questo preveda alcuna verifica.

Dichiarazioni di conformità CE : La nuova direttiva prevede solo 2 tipi di dichiarazione (Allegato II):

1. IIA - la dichiarazione CE di conformità alla Direttiva  $\text{\textcircled{D}}$  e alle altre Direttive in cui eventualmente ricade la macchina  $\text{\textcircled{D}}$  sottoscritta dal fabbricante;
  2. IIB - la dichiarazione d'incorporazione per le quasi - macchine. Questa dichiarazione contiene obbligatoriamente il preciso elenco dei RES ottemperati (novità grossa)
- Entrambe le dichiarazioni contengono una altra novità molto importante: l'indicazione esplicita della persona autorizzata a costituire la Documentazione Tecnica Pertinente o il Fascicolo Tecnico della Costruzione.